

***MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO***

***Principali misure di interesse agricolo e dei territori rurali***

**ART.2  
(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)**

**MISURA:** Si introduce, nello stato di previsione del MISE, un Fondo “per il rilancio delle attività economiche” finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente penalizzate dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti beneficiari sono individuati in una serie di codici Ateco tra cui si segnala: il numero 47.76 “fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici”. Per accedere alla misura, le imprese beneficiarie devono avere un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 almeno pari al 30% rispetto al 2019. L'ammontare del contributo si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e quelli del 2019. In particolare:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

**RISORSE:** 200 milioni di euro per l'anno 2022

**APPLICAZIONE:** presentazione di istanza telematica al MISE entro i termini e con le modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Gli aiuti sono concessi nei limiti e secondo le condizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

**ART. 4  
(Fondo Unico Nazionale Turismo)**

**MISURA:** si introduce il rifinanziamento del Fondo unico nazionale turismo istituito con l'ultima legge di bilancio, al fine di attuare, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall'attuale fase emergenziale. Inoltre, l'articolo estende l'esonero contributivo già previsto dall'art. 7 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, in favore dei datori di lavoro che

assumono, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

**RISORSE:** 100 milioni di euro per l'anno 2022

**ART. 5**  
**(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)**

**MISURA:** si prevede l'estensione temporale del credito d'imposta (articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per i canoni di locazione in favore delle imprese del settore turistico, e in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.. Il credito spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Si ricorda che tra i soggetti beneficiari della misura il citato decreto-legge n. 34 del 2020 prevede anche le strutture agrituristiche.

**RISORSE:** valutate in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022.

**ART. 10**  
**(Piano transizione 4.0)**

**MISURA:** Si introduce una maggiorazione del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto "Piano transizione 4.0" per l'acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. In particolare, fermo restando le aliquote, limitatamente agli investimenti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 milioni a 50 milioni di euro.

**RISORSE:** valutate in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028

**ART. 14**  
**(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)**

**MISURA:** si dispone l'annullamento, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw. La misura integra quella prevista nella legge di bilancio 2022 e destinata alle utenze a bassa tensione.

**RISORSE:** 1.200 milioni di euro per l'anno 2022

**ART. 16**  
**(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)**

**MISURA:** si introduce un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia che, dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, è immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e da impianti (potenza superiore a 20 kW) alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

**APPLICAZIONE:** Entro trenta giorni dalla data di entrata del decreto tramite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

**ART. 22**  
**(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)**

**MISURA:** si segnala il terzo comma che prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati (mutui prima casa di abitazione, inagibile o distrutta).

**RISORSE:** 1.500.000 euro per l'anno 2022

**ART. 26**  
**(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)**

**MISURA:** presso lo Stato di previsione del Mipaaf si introducono due fondi destinati al settore suinicolo. Il primo di "parte capitale" è destinato ad interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza che devono sostenere gli operatori del settore suinicolo per evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori etc.). il secondo Fondo, di "parte corrente" è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

**RISORSE:** 50 milioni di euro di cui 15 per il Fondo di "parte capitale" e 35 per il Fondo di "parte corrente".

**APPLICAZIONE:** decreto Mipaaf e verifica compatibilità normativa UE su Aiuti di stato in agricoltura.

<b>ART. 27</b> <b>(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)</b>
---

**MISURA:** la norma interviene per modificare gli importi concedibili nell'ambito del Temporary framework (quadro temporaneo Aiuti di Stato Covid). Infatti, mentre il decreto-legge "proroga termini" è intervenuto per prorogare le scadenze, la norma oggetto di analisi interviene sui specifici importi. Nel dettaglio, con il presente articolo l'importo è stato elevato a 345.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e a 290.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione primaria agricola